

ALLEGATO A - PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI BOVINI DA ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA VERSO IMPIANTO DI MACELLAZIONE

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Dermatite nodulare contagiosa (LSD), deve essere garantita dall'Azienda ULSS competente per territorio

- una visita clinica, nelle 48 ore precedenti la movimentazione degli animali destinati ad essere spostati

In caso di insorgenza di sintomi sospetti la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di LSD.

L'esito e la data della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (ex Mod. 4); gli esiti della visita possono essere resi disponibili dall' Azienda ULSS di partenza all' Azienda ULSS di destinazione anche via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati:

- per la sola zona di protezione al momento del carico il mezzo di trasporto deve essere sigillato dall'autorità competente per la spedizione o sotto la sua supervisione;
- sia da zona di protezione che di sorveglianza il trasporto deve avvenire comunque in vincolo sanitario verso lo stabilimento di macellazione individuato in accordo alle indicazioni regionali.
-

Deve essere sempre garantito che l'impianto di macellazione di destino sia situato:

- a) quanto più vicino possibile all'allevamento di origine, all'interno della relativa zona di restrizione;
o
- b) dalla zona di protezione verso la zona di sorveglianza, quando non è possibile individuare uno stabilimento di macellazione nella zona di protezione;

In caso non sia possibile individuare un impianto di macellazione all'interno delle zone di protezione e sorveglianza può essere individuato un impianto il più vicino possibile alla zona di sorveglianza, secondo specifiche deroghe rilasciate dall'autorità regionale competenti.

Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile, avverrà utilizzando i principali assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti bovini e la movimentazione dovrà avvenire senza operazioni di scarico o soste (carico singolo), fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

Il mezzo deve essere sottoposto a disinsettazione e a disinfezione in uscita.

L' Azienda ULSS competente per lo stabilimento di macellazione deve:

- verificare che i bovini oggetto di movimentazione siano macellati entro 24 ore dall'arrivo presso l'impianto di macellazione;
- essere informata in anticipo dall'operatore del macello dell'intenzione di ricevere gli animali in oggetto;
- segnalare prontamente eventuali sintomi e/o lesioni riferibili a LSD nel corso delle ispezioni ante mortem e post mortem;
- vigilare che l'operatore del macello disponga di procedure efficaci per garantire che il sangue e le altre frattaglie siano rimossi dalle carcasse e destinati, in deroga, ad impianti riconosciuti ai sensi del Reg (CE) 1069/2009;
- vigilare che le pelli di animali provenienti da zone di restrizione siano gestite separatamente e adeguatamente stoccate protette da vettori;

- vigilare sulle tempestive registrazioni delle macellazioni in Banca Dati Nazionale da parte dell'operatore;
- vigilare che l'operatore del macello proceda alla pulizia e alla disinfezione dei locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati e che la pulizia e la disinfezione siano completate prima che altri bovini siano tenuti o macellati in tali locali e le disinfezioni vengano effettuate con prodotti efficaci per LSD
- vigilare che l'operatore adotti adeguate azioni di contrasto ai vettori.